



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2020, proposto da Massimo Cavasin, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio del difensore in Milano, Via Cesare Battisti, 21;

contro

Comune di Seregno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Anania e Vincenzo Andrea Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio dell'avvocato Anania in Milano, Via S. Raffaele, 1;

nei confronti

Cristina Nadia Cavasin, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Bianchini e Maria Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, della nota comunale del 5 ottobre 2020 prot. 0042290/20 recante sostanziale diniego ed arresto

procedimentale relativamente all'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 20 dicembre 2019 per opere di ampliamento, ristrutturazione e realizzazione di box interrati sul fabbricato di proprietà.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e di Cristina Nadia Cavasin;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Massimo Cavasin, proprietario in comunione con la sorella Cristina Nadia Cavasin di un immobile ubicato in Comune di Seregno, in Via Luigi Einaudi, in data 20 dicembre 2019 presentava istanza di sanatoria per opere di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato *de quo*, eseguite in assenza di titolo edilizio nel 2016.

Con provvedimento in data 5 ottobre 2020 il Comune di Seregno respingeva l'istanza di sanatoria in quanto non sottoscritta anche dalla comproprietaria, Cristina Nadia Cavasin.

2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il signor Massimo Cavasin impugnava il succitato provvedimento chiedendone l'annullamento sulla base di plurimi argomenti.

In particolare, venivano dedotti i vizi rubricati come segue: *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 833 e 1175 c.c., della L. 241/1990, del DPR 380/2001, della LR Lombardia 12/2005 Eccesso di potere*

per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata», attraverso i quali si deduceva l'illegittimità dell'atto gravato in quanto il diniego comunale sarebbe privo di fondamento normativo e la giurisprudenza ammetterebbe la presentazione dell'istanza di sanatoria da parte di ciascuno dei plurimi proprietari; inoltre l'art. 36 D.P.R. 380/2001 ammetterebbe l'istanza proveniente, oltre che dal proprietario, anche dal mero responsabile dell'abuso, e il signor Massimo Cavasin sarebbe qualificabile come tale, avendo realizzato le opere abusive in proprio, insieme al padre oggi deceduto.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Seregno, resistendo nel merito al gravame ed eccependo, in sede preliminare, l'improcedibilità del ricorso. Invero, il 16 novembre 2021 il ricorrente aveva presentato una nuova istanza di sanatoria *ex art. 36 d.p.r. 380/2001*, dichiaratamente sostitutiva della precedente, che risultava anch'essa priva di firma della sorella. Il Comune aveva dunque chiesto l'integrazione della nuova domanda sotto tale profilo soggettivo. L'odierno ricorrente aveva depositato documentazione integrativa (da ultimo in data 20 luglio 2023) comunque non recante la firma, né altrimenti il consenso, della sorella del richiedente; in seguito lo stesso signor Massimo Cavasin aveva impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (tutt'ora pendente), il silenzio rigetto formatosi sulla propria nuova domanda di sanatoria *ex art. 36 cit.*

Si costituiva altresì la controinteressata Cristina Nadia Cavasin, anch'essa instando per la reiezione del ricorso.

4. All'udienza straordinaria del 17 ottobre 2024 la causa era trattenuta in decisione.

5. Il Collegio prende in esame, *in primis*, l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, che risulta fondata, per le ragioni di seguito esposte.

L'istanza respinta con il provvedimento qui impugnato veniva sostituita da una nuova richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dal medesimo signor Massimo Cavasin in data 16 novembre 2021. Orbene, la presentazione di

una nuova istanza, definita con silenzio rigetto (puntualmente impugnato dall'odierno ricorrente), rende inutile la coltivazione della precedente domanda, atteso che, anche in caso di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, la condizione edilizia degli immobili oggetto di causa sarebbe comunque disciplinata dal secondo rigetto, maturato *per silentium*. Con conseguente difetto di interesse del ricorrente alla decisione del presente giudizio, la cui ipotetica definizione in suo favore non gli arrecherebbe alcun effetto migliorativo.

5.1. Ai fini del pronunciamento sulla domanda risarcitoria, il Collegio evidenzia che le censure sollevate dal signor Cavasin si appalesano, in ogni caso, infondate, atteso che, in caso di comproprietà, è effettivamente necessaria la sottoscrizione dell'istanza *ex art. 36 D.P.R. 380/2001* da parte di tutti i proprietari (TAR Lombardia, Brescia, II, 10 giugno 2024 n. 519), salvo che vi sia un *pactum fiduciae* tra il richiedente e gli altri comproprietari, che qui deve tuttavia escludersi con certezza, stante la costituzione della sorella e le deduzioni difensive da costei svolte nel processo (cfr.: Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 316; Consiglio di Stato, VI, 24 luglio 2020 n. 4755).

Peraltro, la posizione del ricorrente non poteva essere esaminata dal Comune come richiesta del responsabile dell'abuso, in quanto era lo stesso richiedente a qualificarsi come proprietario nella sezione del modello di domanda di sanatoria dedicata alla «*Titolarità dell'intervento*», nella quale il signor Massimo Cavasin dichiarava per l'appunto «*di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto proprietario dell'immobile interessato dall'intervento*», peraltro con la specificazione di «*non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori, come risulta dall'allegato "Ulteriori intestatari"*». Il ricorrente, nella domanda stessa (né, per quanto consta, nell'intero procedimento), mai si qualificava invece quale responsabile dell'abuso. Con conseguente piena legittimità, anche sotto tale profilo, dell'operato della p.a.

5.2. In virtù di quanto esposto al precedente punto 5.1, va pertanto respinta la domanda risarcitoria presentata dalla parte ricorrente, siccome destituita di fondamento per la piena legittimità dell'atto impugnato, e comunque in quanto articolata in via del tutto indeterminata.

6. In definitiva, il ricorso è improcedibile quanto alla domanda di annullamento, e infondato relativamente alla domanda risarcitoria.

7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione giuridica che ha costituito oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

N. 02228/2020 REG.RIC.